



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Dott.	Alfredo Grasselli	Presidente
Dott.ssa	Giovanna Olivadese	Referendario relatore
Dott. ssa	Concetta Ilaria Ammendola	Referendario

nella camera di consiglio del 25.3.2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, del 26 marzo 2010 n. 8, recante *"pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva"*;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 21 ottobre-8 novembre 2010, n. 54;

VISTO il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per la Campania;

VISTA la nota del 24/1/2025 acquisita -al prot.n. 576 del 27.1.2025 della Sezione- mediante l'applicativo "*centrale pareri*", con la quale il Sindaco del Comune di Capriglia Irpina (AV) ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003;

VISTA la richiesta di deferimento del magistrato istruttore del giorno 5.3.2025;

VISTA l'ordinanza n. 45/2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

Premesso in

FATTO

Con la nota citata in epigrafe il Sindaco del Comune di Capriglia Irpina (AV) ha formulato, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della L. n. 131/2003, la richiesta di parere in esame, premettendo quanto segue:

"- l'art. 45 D. Lgs. 36/2023 ha contemplato la nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche;

- come chiarito dall'adita Autorità giurisdizionale, "la disciplina contenuta nell'art. 45, D. Lgs. n. 36/2023 si applica soltanto alle procedure di aggiudicazione indette (attraverso la pubblicazione del bando o dell'avviso) in data successiva al 30.6.2023 e per attività incentivate svolte successivamente a tale data, altrimenti trova applicazione la disciplina contenuta nell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento alla tipologia di attività incentivabili e con riguardo al limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo quale misura degli incentivi da corrispondere al singolo dipendente" (Corte Conti – Sez. Controllo Campania, 13 giugno 2024, n. 123/2024);

Rilevato che: -la vigente disciplina legislativa stabilisce un "tetto massimo individuale" in virtù del quale l'importo complessivamente erogabile a titolo d'incentivi tecnici, calcolati, in ogni caso, secondo il criterio di competenza, a prescindere dalla data di pagamento degli stessi (cfr. Corte Conti, Sez. Reg. Controllo Veneto, 6 settembre 2024, n. 297/2024) - non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo riconosciuto al dipendente destinatario del suddetto incentivo per i procedimenti disciplinati dal D. Lgs. 50/2016 nonché il 100% del trattamento economico complessivo

annuo lordo riconosciuto al dipendente destinatario del suddetto incentivo per i procedimenti disciplinati dal D. Lgs. 36/2023;

Preso atto che: -nel silenzio del dettato normativo, appare necessaria l'acquisizione di parere inerente al limite del tetto massimo erogabile qualora vi sia una contestuale liquidazione sia degli incentivi dovuti ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis) sia degli incentivi previsti dal vigente art. 45 D. Lgs. 36/2023; -in altri termini, occorre chiarire se nel medesimo anno solare di riferimento (rectius, nel medesimo anno di competenza ed a prescindere dall'effettiva data di pagamento) possa essere effettuata:

a) sia la liquidazione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis), entro il limite del 50% del trattamento economico lordo annuo percepito dal dipendente interessato;

b) sia la liquidazione degli incentivi ai sensi del vigente art. 45 D. Lgs. 36/2023, entro il limite del 100% del trattamento economico lordo annuo percepito dal dipendente interessato;

Considerato che: -la problematica evidenziata presenta notevoli riflessi diretti ed indiretti sulla corretta tenuta degli equilibri economici, finanziari e contabili dell'Ente comunale; - in merito alla fattispecie de qua non sussistono, per quanto di conoscenza, procedimenti giurisdizionali di cui è parte l'Ente comunale".

Tutto ciò premesso il Sindaco chiede di esprimere un parere "in merito al tetto massimo erogabile per il singolo dipendente per l'anno 2023 vista la vigenza contemporanea del D. Lgs. 50/2016 dal 1/01/2023 al 30/06/2023 ed il D. Lgs. 36/2023 dal 1/07/2023 al 31/12/2023".

Si precisa che la richiesta di parere è priva di allegati.

DIRITTO

Verificata positivamente l'ammissibilità soggettiva, in quanto il parere è firmato dal Sindaco, con riferimento a quella oggettiva va dato atto che l'argomento rientra nella materia della contabilità pubblica secondo la consolidata giurisprudenza della Corte. In particolare, il quesito è volto a sciogliere i dubbi interpretativi legati alle recenti modifiche legislative intervenute in tema di incentivi tecnici.

Il Collegio procede quindi ad esaminare la questione nel merito, astraendo il quesito formulato da ogni riferimento alla fattispecie concreta, mediante una lettura sistematica delle norme che regolano la materia oggetto del parere.

Gli aspetti da considerare sono molteplici e solo in parte coincidenti con le fattispecie esaminate in precedenza dalle Sezioni di controllo regionali.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023 la regolamentazione degli incentivi tecnici è stata innovata rispetto a quella contenuta nel precedente codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016).

Tra le varie differenze riscontrabili nelle discipline che si sono succedute in merito agli incentivi tecnici, si evidenzia il diverso limite massimo erogabile al dipendente nel corso dell'anno; si è passati, infatti, dal precedente 50% all'attuale 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Come evidenziato dall'Ente, l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 si applica alle procedure di aggiudicazione indette (attraverso la pubblicazione del bando o dell'avviso) in data successiva al 30.6.2023, restando attratte dalla disciplina precedente (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016) le attività incentivate anteriormente a tale data.

Sotto questo aspetto occorre sottolineare che non vi è perfetta coincidenza tra le due norme con riferimento alla tipologia di attività incentivabili. Mentre l'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 elencava quali oneri fossero a carico degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, il nuovo Codice dei contratti individua le attività incentivabili nell'allegato I.10.

Nella erogazione degli incentivi tecnici, il legislatore del 2016 (e successive modifiche) prevedeva che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 (dell'art.113) *"è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano*

la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale". (comma 3 art. 113 Dlgs. 50/2016)

La Sezione delle Autonomie e le Sezioni regionali di controllo in sede consultiva della Corte dei conti sono intervenute sull'argomento con molteplici pronunce, per definire la portata applicativa della disposizione, specificando quali procedure di affidamento consentano di realizzare il presupposto per l'erogazione dell'incentivo. In particolare, sotto la vigenza del previgente Codice dei contratti è stato evidenziato che il richiamo contenuto nella norma alla determinazione del fondo, in misura pari a una percentuale degli importi posti a base di gara, consente di configurare come indefettibile il previo esperimento di una gara ai fini del riconoscimento degli incentivi. In mancanza della gara, infatti, la norma non prevede l'accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, è da escludere la relativa distribuzione.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Abruzzo, nella sentenza n. 111 dell'8/10/2024, ha evidenziato quanto segue: *"Si aggiunga che, poiché la norma in esame [art.113 D.lgs.50/2016] pone una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio, in conformità ai principi di cui all'art. 14 disp. prel. c.c., non può essere oggetto d'interpretazione estensiva né analogica, con conseguente impossibilità di riconoscere l'incentivo stesso al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti".*

Nello stesso senso, anche con riferimento alla formulazione contenuta nel D.lgs. n.36/2023, si è espressa la Sezione del controllo della Corte per la regione Toscana nella Delibera del 5/07/2024 n. 207: *"È d'uopo, infatti, sottolineare che le norme in materia d'incentivi alle funzioni tecniche, essendo disposizioni onerose, devono trovare applicazione esclusivamente entro i confini legislativamente delineati dalla norma, non essendo l'art. 45, c. 8, del Codice, suscettibile di estensione analogica in omaggio al principio di legalità ex art.23 Cost. e non potendosi la sua attuazione tradurre in un'ingiustificata attribuzione patrimoniale".* E ancora: *"Milita in tale direzione sia il richiamo diretto, nel c. 8 dell'art. 45, alle risorse finanziarie e all'incentivo di cui al c. 2 e, conseguentemente, alla sua limitazione alle attività elencate nell'allegato I.10, sia la circostanza che le forme d'incentivazione per funzioni tecniche "costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge".*

Anche la Sezione regionale per il Veneto, nella deliberazione n.14/2025/PAR, nel porre in evidenza che la relazione illustrativa al Codice, con riferimento all'art. 45 comma 3, stabilisce che *"gli incentivi per funzioni tecniche (pari all'80 per cento delle risorse di cui al comma 2) sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza*

*nel fondo per l'incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. 50/2016", rappresenta che le forme di incentivazione per funzioni tecniche costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, pertanto, possono essere riconosciute solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge, se e in quanto connotate, non dall'ordinarietà dell'attività spettante *ius officii*, ma da una complessità di interventi che legittimi la deroga al principio medesimo.*

Il comma 3 dell'articolo 45 del vigente Codice dei contratti così prevede: "L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice." Ai sensi del successivo comma 4" L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. [...]"

Nel sistema poggiato sull'articolo 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le modalità e i criteri di riparto delle somme accantonate e destinate a remunerare le attività fonte dell'incentivo dovevano essere oggetto di contrattazione decentrata integrativa e poi essere recepite nello specifico Regolamento in cui andava stabilita la percentuale effettiva (inferiore o uguale al 2% dell'importo posto a base di gara) da destinare al fondo (cfr., ex plur., Corte dei conti Basilicata, del. n. 7/2017/PAR; Corte dei conti Molise del. n. 5/2024/PAR).

In sostanza, il diritto alla corresponsione degli incentivi era condizionato alla contrattazione e all'adozione del regolamento.

Nella previsione dell'art. 45 del D.lgs. n.36/2023 si riscontra una differente impostazione, con una maggiore autonomia delle "stazioni appaltanti" e degli "enti concedenti" che definiscono "I criteri del relativo riparto nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro" nel caso di

eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice *"secondo i rispettivi ordinamenti"*, ferma restando la possibilità di adottare comunque un regolamento.

A questo proposito si evidenzia che l'ANAC, nel parere n. 3360 dell'11 ottobre 2023, ha evidenziato che: *"Il nuovo quadro normativo non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti, rimanendo, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale"*.

L'incentivo è corrisposto subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dai soggetti contemplati dalla norma e quindi a seguito di una verifica concreta, in linea con il principio dell'efficacia, tanto da applicare eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi o aumenti dei costi rispetto a quanto previsto.

Con specifico riferimento al quesito posto dall'Amministrazione e ai riflessi economici evidenziati, le valutazioni dovranno essere svolte tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equo temperamento - in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità - degli interessi che integrano la *ratio* dell'istituto dell'incentivo per funzioni tecniche. E dunque, da un lato, la valorizzazione delle competenze del personale impegnato nelle specifiche fasi di attività individuate dal legislatore (con attribuzione, in funzione corrispettiva, di un peculiare elemento della retribuzione di carattere incentivante), dall'altro, il contenimento dei costi che deriva dall'affidamento all'interno di attività che, altrimenti, dovrebbero essere esternalizzate (cfr. Corte dei conti Molise del. n. 5/2024/PAR).

La Sezione di controllo della Lombardia nella deliberazione n. 177/2024/PAR, riferendosi all'art. 113 del Dlgs, n.50/2016 ha affermato che la norma, secondo quanto può evincersi dal dato letterale della stessa, stabilisce un *"tetto massimo individuale"* in virtù del quale *"l'importo complessivamente erogabile a titolo di incentivi tecnici, anche corrisposti da diverse amministrazioni - calcolati, in ogni caso, secondo il criterio di competenza, a prescindere dalla data di pagamento degli stessi (cfr. Sez. contr. reg. Puglia, Deliberazione n. 16/2022) - non può superare il 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo riconosciuto al dipendente destinatario del suddetto incentivo"*. Ossia, il legislatore ha inteso fissare un *"...sistema di vincoli..."* che si sostanzia nel commisurare l'entità complessiva del compenso incentivante spettante (che potrebbe essere erogato, oltre che dall'amministrazione in cui si presta ordinariamente servizio, pure da altri enti pubblici presso cui il medesimo dipendente svolge l'incarico tecnico remunerato) a una percentuale del trattamento economico in godimento, al fine di evitare

la sua "...incontrollata espansione..." (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/2018/QMIG).

Conformemente, anche il nuovo articolo 45 del Dlgs. n.36/2023 è permeato dalla medesima *ratio*, sia pure con le sopra evidenziate differenze: l'incentivo **complessivamente** maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Le risorse eccedenti tale remunerabilità sono poste comunque a disposizione dell'Ente e, quindi, anche a favore dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche perché vanno a incrementare le disponibilità di cui al comma 5 dello stesso articolo 45. Con queste risorse l'ente acquista (comma 6): beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Inoltre, ai sensi del comma successivo, una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Il Decreto del 18/05/2023 n. 116 - Min. Economia e Finanze (Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2023 all'art. 8, in vigore dal 13/09/2023, indica i "Limiti all'erogazione degli incentivi". L'articolo ribadisce che: "1. *Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'erogazione degli incentivi è effettuata previa verifica del rispetto del suddetto limite, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici*".

In materia, il Decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, allegato 4/2 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) prescrive che: "Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi

e forniture. L'impegno a valere degli stanziamenti riguardanti i lavori, servizi e forniture formalmente destinati alle funzioni tecniche ai sensi del richiamato art. 45, comma 3 e seguenti è registrato a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell'entrata di pari importo al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale. La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilità dell'obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata sopra indicato, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal richiamato art. 45, comma 5, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e alle altre finalità previste dai successivi commi 6 e 7 che, a seguito della formale destinazione delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto del richiamato art. 45, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa". (cfr. 5.2)

Alla luce di quanto sopra riportato, in mancanza di ulteriori specificazioni o differenti indicazioni da parte del legislatore, ribadito il limite massimo del "trattamento economico complessivo annuo lordo" e la verifica delle condizioni per l'effettiva erogazione dell'incentivo tecnico, ferma la determinazione *ex ante* dei criteri del relativo riparto, qualora dovessero sussistere i requisiti per la erogazione degli incentivi (secondo il principio di competenza) sulla base delle diverse normative, resta fermo che per la parte sorretta dall'art. 113 del Dlgs 50/2016 non si potrà eccedere il limite del 50% della retribuzione annua a cui andranno sommati gli ulteriori compensi per gli incentivi erogati *ex art. 45* del Codice dei contratti e successivo correttivo, fino al raggiungimento del limite

massimo complessivo del 100%. Le eventuali somme eccedenti saranno comunque destinate a soddisfare interessi pubblici e a garantire maggiori conoscenze al personale, secondo le previsioni volute dal legislatore. Tale soluzione è anche in linea con le conclusioni a cui è giunta l'Anac (FUNZ CONS 20/2024) in caso di attività svolta dal dipendente presso più amministrazioni: *"Dalle disposizioni dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e dalle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa, può quindi affermarsi che l'incentivo per funzioni tecniche complessivamente amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso"*.

In conclusione, il Collegio ritiene che al quesito formulato dal Sindaco del Comune di Capriglia Irpina (AV) vada data la seguente risposta: nel caso in cui si verificano le condizioni per l'erogazione degli incentivi tecnici secondo le due normative succedutesi nel tempo (art.113 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 45 del D.lgs. 36/2023), non sarà mai possibile sfiorare il limite previsto dal legislatore (50% per incentivi erogati ex art.113 D.lg. 50/2016 e fino a concorrenza del 100 % previsto dal Dlgs. 36/2023 che si applica dal 1° luglio 2023). Nel caso considerato dal quesito, dunque, il Collegio ritiene che si debba procedere con la liquidazione dell'incentivo ex art. 113 nel limite massimo del 50% e poi procedere con la erogazione ai sensi dell'art. 45 fino al limite che, sommato alla liquidazione precedente (ex art.113) raggiunga al massimo il 100% della retribuzione annua. In altre parole, il limite del 100% si pone sempre come soglia massima possibile, conformemente alla volontà del legislatore di porre *"un tetto massimo individuale"* agli importi complessivamente maturati (secondo il criterio della competenza, a prescindere dalla data di pagamento) nel corso dell'anno di competenza.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Capriglia Irpina (AV)

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione al Sindaco del comune di Capriglia Irpina (AV).

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del 25.3.2025.

Il Magistrato Relatore
Giovanna Olivadese

Il Presidente
Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria il
25 marzo 2025
Il Funzionario Preposto
Dott. Giuseppe Imposimato